

Codice A1813C

D.D. 8 settembre 2025, n. 1738

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 82/2025 per lavori di ricostruzione delle difese spondali / muri d'ala a monte ed a valle del ponte della Rena in destra idrografica del torrente Lemina, in Comune di Buriasco (TO). Richiedente: Comune di BURIASCO (TO).



ATTO DD 1738/A1813C/2025

DEL 08/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 82/2025 per lavori di ricostruzione delle difese spondali / muri d'ala a monte ed a valle del ponte della Rena in destra idrografica del torrente Lemina, in Comune di Buriasco (TO).
Richiedente: Comune di BURIASCO (TO).

In data 12/03/2025 con nota prot. n. 1079 (prot. reg. n. 10689 del 12/03/2025) il Comune di Buriasco (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di ricostruzione delle difese spondali / muri d'ala a monte ed a valle del ponte della Rena in destra idrografica del torrente Lemina.

Gli interventi previsti consistono in:

- rimozione dei tratti di difesa esistenti, dissestati ed in parte crollati;
- realizzazione di una difesa spondale in massi di cava a monte del ponte per una lunghezza di circa 22,00 m, a partire dalla spalla del ponte stesso fino all'esistente traversa di derivazione; i massi saranno intasati in calcestruzzo per la parte in fondazione ed a secco per la parte in elevazione; la difesa avrà un'altezza fuori alveo variabile tra 2,00 m e 4,00 m;
- realizzazione di una mantellata in massi, nei pressi della traversa di derivazione;
- realizzazione di una difesa spondale in massi di cava a valle del ponte per una lunghezza di circa 12,00 m, a partire dalla spalla del ponte medesimo; i massi saranno intasati in calcestruzzo per la parte in fondazione ed a secco per la parte in elevazione; la difesa avrà un'altezza fuori alveo pari a circa 4,00 m.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Franco Picotto, costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla Relazione generale, dalla Relazione specialistica di calcolo e da n. 2 elaborati grafici.

L'Amministrazione Comunale di Buriasco, con Deliberazione della Giunta Comunale in data 11/03/2025 n. 22, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

La Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 32824 del 02/08/2025, già trasmessa al Comune di Buriasco, ha espresso il proprio parere in merito alla compatibilità dell'intervento con gli ambienti acquatici ai sensi della L.R. n. 37/2006.

A seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 e l'art. 26 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Buriasco (TO) ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio della struttura di fondazione delle difese spondali dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le scogliere in progetto dovranno attestarsi ed essere adeguatamente raccordate con le spalle del ponte della Rena e con il manufatto di derivazione esistente più a monte del ponte stesso; verso valle, la difesa sponale dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata nell'esistente sponda;

4. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
5. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava ed essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; in ogni caso tutti i massi dovranno avere volume non inferiore a $0,3 \text{ m}^3$ e peso superiore a 8,0 kN;
6. il coronamento delle difese in progetto non dovrà avere quota superiore a quella del piano campagna retrostante;
7. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato;
8. il materiale derivante dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
9. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili, con tempo di ritorno di 200 anni;
10. le sponde, i manufatti esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto, dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo

di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre, dovrà acquisire la prescritta autorizzazione da parte del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, secondo quanto previsto dalla L.R. 37/2006 per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario istruttore
Ing. Alberto Piazza

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo